



Repertorio n.3938

Raccolta n.3202

Notaio

Pierandrea Losito

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro ed il giorno sedici del mese di maggio alle ore ventuno e trenta,-----  
in Lucca, Via Fillungo n.121, presso i locali della CONFCOM-  
MERCIO,

(16.5.2024)

avanti a me **Dr. Pierandrea LOSITO**, Notaio in Lucca, con studio in Piazza S.Frediano n.18, iscritto al Collegio dei Notai del Distretto di Lucca,

è presente il signor:

\* **Pasquini Rodolfo** nato a Lucca il 10 ottobre 1956, domiciliato per la carica presso la infradetta sede associativa, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Presidente pro-tempore e legittimo rappresentante della seguente associazione non riconosciuta:-----

**\*\*\* "CONFCOMMERCIO-IMPRESSE PER L'ITALIA PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA"** con sede in Lucca, Via Fillungo n. 121, codice fiscale numero 92000810462. -----

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, elevandone verbale, all'assemblea dell'associazione suddetta che mi dichiara qui convocata, in sede straordinaria, per questo giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente-----

**ORDINE DEL GIORNO**

- Relazione del Presidente.-----
- Approvazione nuovo Statuto Confcommercio Lucca Massa Carrara.-----
- Varie ed eventuali.-----

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 (ventitré) dell'attuale Statuto Associativo e su designazione unanime dell'assemblea, assume la presidenza della stessa il signor **Pasquini Rodolfo** il quale constatato e fatto constare:

- che sono presenti in proprio e per delega numero cinquanta-due -----

-----  
associati così come risulta dal "Foglio delle presenze" che, previa sottoscrizione e dispensa dalla lettura, **si allega al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;**-----

- che è presente il Direttore della Confcommercio nella persona della signora Giovannini Sara nata a Massa il 25 maggio 1973, domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione;-----

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e Statuto ed è qui riunita in seconda convocazione essendo andata deserta la prima;-----

- che pertanto la presente Assemblea risulta validamente co-

REGISTRATO A LUCCA

in data 17/05/2024

al n. 3464 serie 1T



piccola parte di mio pugno su di un foglio per facciate due  
oltre la presente fin qui.-----

Firmato:Pasquini Rodolfo, Losito Pierandrea notaio segue si-  
gillo.

MARZIA	TONI	OTTICA TONI SNC	01753370467		
CHARLES	DI BENEDETTO	CENTROTTICA LUCCA SRL	01361410465		
SAMANTA	CECCHI	CECCHI SAMANTA	01825320466		
CLAUDIA	SALAS	BARSANTI VIA BECCHERIA SAS	02219360464		
FRANCESCO	TONARELLI	TRATTORIA BAR BARIA DELIA DI TONARELLI F. SAS	00463300459		
ALESSIO	PAGLIAI	CENTRO VISIONE SNC	01358730461		
SILVIA	PACINI	GLI ORTI SRL	01562300465		SAMUELE COSENTINO
MOSTI	CRISTINA	MOSTI CRISTINA	MSTCST67A71F023Y		BERTONERI STEFANO
GIACOMO	SIGNORINI	SUGAR BEACH SNC	01255840462		
FRANCESCA	GRACI	LA CASA DEL BOTTONE SAS	01088510464		
ANNA	FANUCCHI	VITALINA SRL	01175020463		
LISA	DI MICHELE	VISAGE SNC DI LISA E ROSITA DI MICHELE	01631770466		
ALESSANDRA	MAIONCHI	MAIONCHI ALESSANDRA	01549770467		
CINZIA	DIANDA	GIRIBON SAS	01507110466		
FEDERICA	STEFANINI	CRAZY SAS	0856570460		
EMILIO	CACINI	OTTICA CACINI SRL	01081220467		TONI MARZIA
SUSANNA	PIERCECCHI	PIERCECCHI SUSANNA	02651180461		CASTENASI FABIO
STEFANO	SIMONETTI	OFFICINA MECCANICA SIMONETTI SRL	01739510467		FAVA ANTONIO ANGELO
BRUNO	CIUFFI	LA PERLA SAS	00633370457		
SARTONI	IACOPO	SARTONI IACOPO	02067870465		ALESSANDRO GABRIELE
SABRINA	GIANNETTI	HOTEL EDEN SRL	01409340450		SAMANTA CECCHI
SAMUELE	GIANNINI	QUICK MODA SRL	01470490465		
ANDREA	BANDONI	BANDONI ANDREA	02620620464		
LUCA	PACINI	IMMOBILIARE MAISON SRL	02100290465		
<del>STEFANIA</del>	<del>FRANZI</del>	<del>FRANZI STEFANIA</del>	<del>01088240112</del>		

Reber Poyin.

Over





Walter Popen

Ch. L.




ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA CONFCOMMERCIO LUCCA E MASSA CARRARA - 16 MAGGIO 2024




NOME	COGNOME	DITTA	C.F./P.IVA	FIRMA	DELEGA
PIERO	BERTOLANI	PUNTO UNO SRL	02096270505		
SANDRA	BIANCHI	L'ANGOLO DOLCE SRL	01453270462		
MAURIZIO	BIANCHI	MOTOR TIME SRL	01667700460		
RENATA	BONACCHI	OTTICA RENATA DI MATTEI MICHELA & C. SAS	01939100465		
MASSIMILIANO	CARRARA	CARRARA MASSIMILIANO	01731510465		
GIOVANNI GIUSEPPE	CATELLI	CATELLI GIOVANNI GIUSEPPE	01859270462		
EMILIANO	CERRI	MAKI MAKI SRL	02199870466		
BRUNO	CIUFFI	LA PERLA SAS DI CIUFFI BRUNO E C.	00633370457		
ADEMARO GIOVANNI	CORDONI	PASTICCERIA PINELLI DI BORELLI E CORDONI SNC	01696740461		TONARELLI FRANCESCO
ANTONIO	FANUCCHI	FANUCCHI ANTONIO	02251270464		
ANTONIO ANGELO	FAVA	LUDOVICA SRL	02380110466		
STEFANIA	FRANDI	FRANDI STEFANIA	01088240112		
ALESSANDRO	GABRIELE	GABRIELE ALESSANDRO	02519010462		
CESARE EMANUELE	IACOPETTI	MACELLERIA CANTARELLI SNC DI IACOPETTI CESARE EMANUELE E C	00601880453		PUCCI GIANFRANCO
DIEGO	LANDUCCI PELLEGRINI	GIUSEPPE PELLEGRINI DI LANDUCCI PELLEGRINI DIEGO E C. SAS	00159410463		
FEDERICO	LANZA	LANZA E Co. SRL	01596160463		
PIETRO	BONINO	PAOLA SRL	01847970462		LANZA FEDERICO
ROBERTO	LARI	LARI ROBERTO	02489950465		
ENDRO	LUCHI	MOILU DI MOIRA LUCHI E C. SAS	01670230463		
GIOVANNI	MARTINI	CAFFE MONICA DI MARTINI M. & G. SNC	01746090461		
ANTONIO	MORINI	MORINI ANTONIO	MRNNTN48M22A730F		
LUCA	PETRUCCI	BAGNO ALBERTO DI LUCA E NICOLA SNC	00217580463		
DANTE GIUSEPPE	PIERONI	PIERONI DANTE GIUSEPPE	00377530464		
MATTEO	POMINI	TILOVVO SRL	09250170967		
GIANFRANCO	PUCCI	PUCCI GIANFRANCO	01215040468		
RICCARDO	ROMANI	ROMANI RICCARDO	00430930461		



Ralph Peggion

Sub. 

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA CONFCOMMERCIO LUCCA E MASSA CARRARA - 16 MAGGIO 2024**

	NOME	COGNOME	DITTA	C.F./P.IVA	FIRMA	DELEGA
	PIERLUIGI	CINQUINI				
	DUILIO	MORIANI				
	SIRIANO	FORNESI				
	PAOLO FRANCESCO	PALADINI				
	UMBERTO	TENUCCI				
	FRANCO	GUIDI				

Rodolfo Pozzi.

Carlo L. C.



ALLEGATO "A"  
Repertorio N. 3938  
Raccolta N. 3202

**STATUTO**

**Art. 1**

*Denominazione, Identità ed Ambiti di Rappresentanza*

1. L'"Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo - Confcommercio-Imprese per l'Italia delle Province di Lucca Massa Carrara", denominata anche "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara", è associazione pluriterritoriale, libera, volontaria e senza fini di lucro.

2. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia" ovvero "Confederazione", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio territorio provinciale.

3. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" costituisce - con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio - il sistema di rappresentanza interprovinciale unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede od unità locali nelle Province di Lucca e Massa Carrara, che si riconoscono - in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica - nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art. 12 dello Statuto confederale.

4. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" è associazione di diritto privato, dotata di autonomia statutaria, economica, finanziaria e patrimoniale, democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

5. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" adotta il Codice Etico della Confederazione che, allegato al presente Statuto per farne parte integrante, ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema territoriale.

**Art. 2**

*Sede e durata*

"Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa

Carrara" ha sede in Lucca, ha durata illimitata e può istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, uffici e recapiti periferici in altri Comuni e/o località delle Province.

### **Art. 3**

#### *Principi e Valori Ispiratori*

"Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
- c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che "Confcommercio - Imprese per l'Italia" propugna nel Paese;
- f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
- g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto delle autonomie istituzionali del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- h) la solidarietà all'interno del sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nei confronti degli associati e dei partecipanti e nei confronti del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- i) l'uropeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

### **Art. 4**

#### *Scopi e Funzioni*

"Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara":

- a) promuove i principi e i valori che ne ispirano l'azione;
- b) tutela e rappresenta a livello interprovinciale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati e partecipanti, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti

con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nonché in sede di

contrattazione collettiva, ove assicura la concreta realizzazione delle funzioni di tutela e di assistenza a sostegno dei datori di lavoro. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela, "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle imprese, degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori autonomi che ai sensi dell'art. 6 (sei) del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo interprovinciale;

c) valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi che si riconoscono nel proprio sistema associativo e, quindi, nel sistema confederale, riconoscendone il loro ruolo economico e sociale, in particolare tramite la crescita costante dello stesso sistema associativo;

d) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori associati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;

e) può realizzare la formazione, la promozione e la divulgazione di attività culturali tendenti alla tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale dei territori rappresentati, nonché alla valorizzazione delle città e delle aree urbane, con particolare riferimento ai centri storici ed alle aree dismesse;

f) può promuovere, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, forme di collaborazione a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, potendo altresì costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire gli scopi statutari;

g) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica allo scopo di perseguire i propri scopi statutari;

h) favorisce, d'intesa con le gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul territorio, la costituzione ed il funzionamento, a livello provinciale e/o interprovinciale, delle proprie articolazioni organizzative;

i) adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia";

j) ha possibilità di stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". I contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato

territoriale del settore o della categoria interessata, nonché, in ogni caso, ratificati dalla Confederazione, la quale, attraverso i propri uffici, fornisce assistenza nelle diverse fasi della negoziazione;

k) ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria. Si impegna altresì a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate;

l) designa i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza dell'associazione sia richiesta o ammessa;

m) provvede, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Territoriali o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale, al finanziamento della "Confcommercio-Imprese per l'Italia Toscana Unione Regionale";

n) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

#### **Art. 5**

##### *Rapporti con la Confederazione*

1. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara"

I) si impegna ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, previste dagli artt. 40 e 41 dello Statuto confederale;

II) accetta le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;

III) si impegna al versamento della contribuzione al sistema confederale, mediante il pagamento delle quote associative in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";

IV) riconosce ed accetta le norme previste all'art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della denominazione "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e/o del relativo logo confederale.

#### **Art. 6**

##### *Adesione ed Inquadramento degli Associati*

1. Possono aderire, in qualità di socio effettivo, a

"Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi, gli Enti, Associazioni, Organizzazioni, Consorzi con sede od unità locali nelle Province di Lucca Massa Carrara, che svolgono la propria attività imprenditoriale in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica e tutte le imprese che per loro natura sono affini, assimilabili o complementari al settore terziario, professionisti e lavoratori autonomi.

2. Ogni impresa, attività professionale e lavoratore autonomo, con sede o unità locali nelle Province di Lucca e Massa Carrara, entra comunque a far parte del sistema associativo interprovinciale, in qualità di partecipante, attraverso l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di cui all'art. 10, comma 4 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia".

3. Il Consiglio Direttivo può deliberare, previo parere della Giunta, l'ammissione, in qualità di socio aderente, di Associazioni territoriali, di Sindacati di settore e/o di Associazioni di categoria, di Organizzazioni/Enti che perseguono finalità, principi e valori in armonia con quelli di "Confcommercio - Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara".

4. Aderiscono altresì in qualità di socio aderente:

a. Gli imprenditori o lavoratori autonomi usciti dall'attività per limiti di anzianità aderenti all'associazione " 50& Più" purchè residenti nei territori delle Province di Lucca e Massa Carrara;

b. Le aziende, con sede nelle Province di Lucca e Massa Carrara, iscritte alle Associazioni nazionali, regionali e provinciali di categoria che aderiscono a Confcommercio - Imprese per l'Italia.

I soci aderenti non hanno accesso alle cariche sociali e possono partecipare all'Assemblea generale dei soci senza diritto di voto.

5. Ai fini dell'attuazione degli scopi e delle funzioni di cui all'art. 4 del presente Statuto e nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, i soci sono inquadrati, all'atto dell'adesione, nelle Delegazioni territoriali, nonché nei Sindacati di Settore o Associazioni di Categoria interprovinciali o provinciali eventualmente costituiti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara". Le suddette strutture tutelano gli specifici interessi dei soci in esse inquadrati e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche territoriali, categoriali e di settore, d'intesa con "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di



Lucca e Massa Carrara".

6. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara", o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara", nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.

7. Ciascun socio, che entra a far parte di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara", è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale, con particolare riferimento, riguardo a quest'ultimo, a quanto previsto all'art. 9. I soci e i partecipanti che applicano i contratti e accordi collettivi di cui all'art.10 comma 4 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" sono tenuti al pagamento dell'apposito contributo di adesione contrattuale ove previsto nei medesimi contratti e accordi collettivi.

8. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara", non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

9. Sono inoltre riconosciuti parte del sistema associativo provinciale gli enti e gli organismi collegati di cui al successivo art. 12 e, come particolari raggruppamenti di interesse, il Gruppo Giovani Imprenditori ed il Gruppo Terziario Donna.

10. L'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara", o ad essa aderente, comporta obbligatoriamente l'inquadramento dell'associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.

Le categorie che hanno un numero limitato di componenti possono essere raggruppate in un "sindacato Attività Varie". I soci di cui alla lettera a) del quarto comma del presente articolo sono inquadrati nel sindacato "50 & Più".

11. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati, "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" promuove conseguenti protocolli d'intesa con i diversi livelli territoriali interessati, sia in ordine a specifiche casistiche, sia sul piano generale, preventivamente verificati con la Confederazione.

**Art. 7**

*Adesione: modalità e condizioni*

1. Per aderire a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, dal professionista o dal lavoratore autonomo, ai sensi dell'articolo 6 (sei), comma 1, del presente Statuto.

2. Per i soggetti di cui alla lettera a) del terzo comma dell'articolo 6 (sei) la domanda di ammissione è rappresentata dalla scheda di adesione alla Associazione Nazionale denominata "50 & Più ", di cui una copia sottoscritta deve rimanere agli atti della "50 & Più provinciale". Per i soggetti di cui alla lettera b) del terzo comma l'iscrizione all'Associazione è riconosciuta a seguito di attestazione rilasciata dalla Federazione che detiene la scheda di adesione dell'azienda.

3. Sulle domande di ammissione delibera la Giunta Esecutiva che riferirà al Consiglio Direttivo in occasione del primo incontro successivo. La domanda di ammissione si intende tacitamente accolta. In caso di diniego, che deve essere notificato con lettera raccomandata o pec entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo da presentare entro trenta giorni dalla data di notifica della decisione.

4. L'adesione, formulata utilizzando apposito modello di scheda associativa predisposta dalla Confederazione, impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso e per quello successivo.

5. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata a.r. o pec o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara".

6. I soci e i partecipanti sono tenuti a corrispondere i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dal presente Statuto, dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" e dalle delibere confederali, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo su proposta della Giunta esecutiva.

7. Qualora le quote associative siano rimosse tramite un Ente esattore, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.

8. La posizione di socio e il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

#### **Art. 8**

##### *Dimissioni, espulsione, decadenza*

1. La qualità di socio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara " si perde:

a) per dimissioni secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 7, comma 5. Le dimissioni non esonerano il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto;

b) per espulsione, deliberata dalla Giunta Esecutiva, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto, di quello confederale, o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione. La decisione di espulsione deliberata dalla Giunta Esecutiva deve essere portata all'attenzione del Consiglio Direttivo, nella sua prima convocazione utile, che delibererà ai sensi del successivo art 9.

c) per decadenza, deliberata dalla Giunta Esecutiva, a seguito del mancato pagamento dei contributi associativi.

2. il provvedimento di espulsione deliberato dalla Giunta esecutiva deve essere comunicato al socio per iscritto tramite raccomandata a.r. o pec entro 10 giorni. Contro tale provvedimento il socio può presentare ricorso al Consiglio Direttivo chiamato a deliberare ai sensi del successivo art. 9 nella sua prima convocazione utile. Il socio oggetto di un provvedimento di espulsione deliberato dalla Giunta esecutiva non può partecipare all'attività degli organi associativi.

3. i soci dimissionari o decaduti per essere riammessi devono seguire le formalità previste per le nuove ammissioni e, se la decadenza è avvenuta per morosità, il richiedente dovrà pagare le somme che hanno causato la decadenza.

#### **Art. 9**

##### *Sanzioni*

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara", sono:

1. la deplorazione scritta;

2. la sospensione;

3. l'espulsione.

2. La sanzione di cui alla lettera b) del superiore comma 1 impedisce la partecipazione all'attività degli Organi associativi.

#### **Articolo 10**

##### *Sindacati di categoria*

1. I sindacati di categoria possono essere provinciali o interprovinciali.

2. Nel caso in cui siano provinciali deve essere adottato specifico regolamento che disciplini la rappresentanza unitaria del sindacato presso enti e/o organismi vari di carattere interprovinciale, regionale o nazionale nonché presso qualsiasi livello del sistema di rappresentanza confederale.

3. Il predetto regolamento deve essere adottato dal Consiglio Direttivo Confcommercio Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara previo parere positivo vincolante dei due consigli direttivi provinciali.

4. Nelle more dell'adozione del suddetto regolamento, ogni qual volta sia necessaria la rappresentanza unitaria del territorio interprovinciale, i consigli direttivi dei due sindacati provinciali si riuniscono per stabilire il Presidente rappresentante il sindacato.

5. Tramite assemblea convocata dal Presidente uscente del sindacato e/o dal Presidente di Confcommercio Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara, con i tempi e modi previsti per l'assemblea dei soci dell'associazione, ciascun sindacato elegge il proprio Consiglio

6. Possono essere eletti Consiglieri dei Sindacati di Categoria i soci titolari di impresa attiva o familiari collaboratori nonché i legali rappresentanti della società o loro delegati. I delegati devono essere comunque soci delle società.

7. Il Consiglio del sindacato, anche prima dell'elezione delle cariche, può cooptare un membro, con funzioni puramente consultive e senza diritto di elettorato attivo e passivo, tra persone che garantiscono esperienze e competenze di particolare rilievo nel settore.

8. Ogni Consiglio di Sindacato elegge un Presidente ed un Vice Presidente. Non è ammessa delega in occasione dell'elezione del Presidente del Sindacato.

9. Ogni Presidente di Sindacato provinciale e/o interprovinciale fa parte di diritto del Consiglio Direttivo di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara". Il Vice Presidente può essere delegato, di volta in volta, a rappresentare il proprio Presidente in seno al Consiglio Direttivo.

10. Non è ammessa la delega in occasione della riunione del Consiglio Direttivo convocato, ai sensi del successivo art.

28, per l'elezione del Presidente "Confcommercio Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara, delle cariche sociali e per l'approvazione delle proposte di modifiche statutarie.

11. Il sindacato di categoria che non esercita, per almeno un biennio, alcuna attività decade previa decisione del Consiglio Direttivo di Confcommercio Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara.

#### **Articolo 11**

##### *Delegazioni Territoriali*

1. Il territorio in cui opera "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" è suddiviso in undici (11) zone: Lucca - Capannori - Piana di Lucca - Media Valle del Serchio - Garfagnana - Camaiore e Massarosa - Pietrasanta, Seravezza e Stazzema - Forte dei Marmi - Viareggio - Massa e Carrara - Lunigiana.

2. In ognuna delle zone può essere costituito uno o più consigli territoriali.

3. Entrano a far parte del Consiglio Direttivo di Confcommercio Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara i Presidenti dei consigli territoriali costituiti e i Vice Presidenti dei consigli territoriali di Viareggio e Massa Carrara.

#### **Art. 12**

##### *Enti ed Organismi collegati diversi dalle società*

1. Sono enti ed organismi collegati a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" quelli costituiti e/o promossi dalla stessa, diversi dalle società.

2. Con deliberazione del Consiglio possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" soltanto partecipi.

3. Con deliberazione della Giunta, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive associative in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.

4. Gli associati che usufruiscono dei servizi forniti dagli enti ed organismi collegati stessi non possono rassegnare le dimissioni previste dalla lettera a) comma 1 dell'art. 8.

5. "50&Più Enasco", costituito dalla Confederazione e riconosciuto con Decreto Ministeriale 26 aprile 1967, è l'Ente collegato al sistema confederale di carattere tecnico del quale "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca Massa Carrara" si avvale per svolgere, nell'ambito del territorio provinciale, le funzioni di servizio, di consulenza, di assistenza e di tutela di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152.

#### **Art. 13**

*Gruppo Giovani Imprenditori*

1. In seno a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara", può costituirsi il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 42° anno di età. Se l'associato supera il limite di età in corso di mandato, in qualità di Presidente, Vice Presidente o consigliere, egli non decade ma mantiene il proprio ruolo fino alla scadenza del mandato stesso

2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara", conformemente al disposto dell'articolo 15 dello Statuto confederale.

3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

**Art. 14**

*Gruppo Terziario Donna*

1. In seno a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara", può costituirsi il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.

2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara", conformemente al disposto dell'articolo 16 dello Statuto confederale.

3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

**Art. 15**

*"Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione  
Pluriterritoriale*

1. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara", sulla base di adeguate motivazioni di ordine

economico ed organizzativo, attraverso deliberazione del

Consiglio, e previa condivisa deliberazione dei competenti Organi delle altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Territoriali interessate, può promuovere assieme ad altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Territoriali confinanti e presenti sul medesimo territorio regionale, previo preventivo parere positivo in tal senso formulato dalla Confederazione, la costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Pluriterritoriale che, equiparata alle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Territoriali, individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, il territorio formato da più aree territoriali.

2. La costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Pluriterritoriale, definita mediante deliberazione del Consiglio Nazionale confederale, esclude la presenza di altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Territoriali nel medesimo territorio.

3. L'adesione o la costituzione da parte di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Pluriterritoriale è deliberata dall'Assemblea in convocazione straordinaria, previo parere positivo vincolante del Consiglio.

#### **Art. 16**

*"Confcommercio-Imprese per l'Italia" Toscana Unione Regionale*

1. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" costituisce, assieme alle altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Territoriali e/o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale, "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Toscana Unione Regionale, livello regionale del sistema confederale, assegnandone le funzioni previste all'art. 11, commi 5 e 7, dello Statuto confederale.

2. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" provvede al finanziamento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Toscana Unione Regionale, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Territoriali e/o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale.

3. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" può, con deliberazione del Consiglio, condivisa ed assunta da ciascuno dei competenti Organi delle altre Associazioni costituenti l'organizzazione regionale e ratificata da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Toscana Unione Regionale, delegare od assegnare a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Toscana Unione Regionale ulteriori funzioni, come previsto all'art. 11, comma 7, dello

Statuto confederale.

**Art. 17**

*Composizione Organi Associativi*

1. I componenti elettivi degli Organi associativi con funzioni di governo, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" sono imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo interprovinciale, nonché legali rappresentanti o soci di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara", eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara". Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.

2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.

3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione. Contro detta delibera il



componente decaduto puo presentare ricorso al Consiglio Direttivo che la esaminerà alla prima riunione utile.

6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" sono eletti a scrutinio segreto, salvo diversa volontà espressa all'unanimità dagli organi stessi, e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

#### **Art. 18**

##### *Incompatibilità*

1. Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, Presidente di Sindacato nonché quella di Direttore, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che - per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica - si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

3. I componenti degli organi associativi, collegiali e monocratici, candidati a mandati elettivi politici devono essere sospesi dalla carica e Non possono partecipare ai lavori di qualsiasi organo sino al risultato elettorale.

4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara"

#### **Art. 19**

##### *Durata*

1. Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 4 anni

2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

#### **Art. 20**

##### *Rieleggibilità del Presidente*

Presso "Confcommercio Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

#### **Art. 21**

##### *Organi*

1. Gli Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia

Province di Lucca e Massa Carrara" sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio;
- il Presidente;
- la Giunta;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Provibiri

2. L'avviso di convocazione può prevedere che l'intervento alla seduta avvenga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione degli intervenuti, la loro effettiva e simultanea partecipazione, nonché l'esercizio del diritto di voto. L'avviso di convocazione può altresì prevedere che il diritto di voto sia esercitato in via elettronica.

3. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall'Organo di cui si fa parte determina l'automatica decadenza dalla relativa carica.

#### **Art. 22**

##### *Assemblea: composizione*

1. L'Assemblea di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" è costituita da tutti i soci effettivi in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso il sistema associativo.

2. Ciascun socio ha diritto ad un voto. Sono ammesse deleghe in misura non superiore a 1 per ogni singolo associato.

#### **Art. 23**

##### *Assemblea: competenze*

1. L'Assemblea di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" è ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea ordinaria:

a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara";

b) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il Rendiconto dell'esercizio precedente - inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili -, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;

c) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il Conto preventivo dell'anno successivo - inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia"- e la delibera del Consiglio che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché

le modalità di riscossione degli stessi;

d) elegge,

- il Collegio dei Revisori dei Conti;

- il Collegio dei Probiviri;

e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.

3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sull'adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Pluriterritoriale di diretto interesse e sullo scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara", ai sensi degli artt. 15, comma 3, 24, commi 11, 12 e 13, e 37 del presente Statuto.

4. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, da comunicarsi preventivamente alla Confederazione, "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara", si impegna alla certificazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi interprovinciali, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

#### **Art. 24**

##### *Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento*

1. L'Assemblea ordinaria di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, entro il 30 giugno ed il 30 novembre.

2. L'Assemblea straordinaria è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio, con propria deliberazione, o da un decimo dei soci. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni.

3. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, da recapitare a ciascun componente almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, e per mezzo di avviso pubblicato attraverso organi di stampa almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

5. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere formalizzato fino a 5 giorni prima della data della riunione.

6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché

l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione. I documenti utili alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno saranno messi a disposizione su richiesta dei soci.

7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei componenti totali; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.

8. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

9. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente Vicario. Il Presidente dell'Assemblea chiama il Direttore generale o suo delegato a fungere da Segretario. I verbali dell'Assemblea sono firmati dal Presidente e dal Segretario. Il Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" ha facoltà di farsi assistere da un notaio. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie, di recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", di adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Pluriterritoriale di diretto interesse, e di scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara.

10. Le votazioni avverranno normalmente per alzata di mano oppure nei modi stabiliti di volta in volta dall'Assemblea.

11. Le modifiche statutarie devono essere deliberate con parere favorevole di almeno due terzi dei soci presenti votanti.

12. Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza del 50% dei suoi componenti. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

13. Per lo scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.

#### **Art. 25**

##### *Consiglio: composizione*

1. Il Consiglio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia

Province di Lucca e Massa Carrara" è composto da:

- a) il Presidente, dal Vice Presidente Vicario, dai Vice Presidenti;
- b) il Presidente onorario dell'Associazione, se nominato, che farà parte di diritto della Giunta Esecutiva;
- c) i membri di Giunta;
- d) i Presidenti e/o Vice Presidenti delle delegazioni territoriali ai sensi del precedente art. 11;
- e) il Presidente della Commissione Centro Storico laddove costituita;
- f) i Presidenti dei Sindacati provinciali o interprovinciali costituiti;
- g) i Presidenti Provinciali o Interprovinciali dei Gruppi Giovani Imprenditori e Terziario Donna, se costituiti;
- h) i Presidente provinciali "50&Più" Associazione;
- i) dal Presidente onorario di un sindacato, fino ad un massimo di cinque (5) Presidenti;
- j) il Presidente del Consorzio Fidi;
- f) i legali rappresentanti delle società di cui Confcommercio Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara è socia maggioritaria.

2. Il componente del Consiglio che, in corso di esercizio, cessa di ricoprire, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, la carica in virtù della quale fa parte del Consiglio, è sostituito da colui che sia stato eletto a tale carica.

3. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, l'intero Consiglio decade e l'Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente, per il rinnovo di tutte le cariche associative.

#### **Art. 26**

##### *Consiglio: competenze*

1. Il Consiglio determina le direttive dell'azione di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara", in accordo con gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.

2. Il Consiglio:

- a) ai sensi del successivo art. 28 elegge, mediante votazione segreta, il Presidente;
- b) su proposta del Presidente approva, mediante votazione palese, il Vice Presidente Vicario, i tre vice Presidenti, i membri di Giunta
- c) nomina, su proposta della Giunta, il Presidente Onorario dell'Associazione nonché i Presidenti onorari dei Sindacati fino ad un massimo di cinque (5);
- d) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore;
- e) predispone ogni anno, secondo gli schemi predisposti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", il Rendiconto

dell'esercizio precedente e la relativa relazione

finanziaria, nonché il Conto preventivo dell'anno successivo ed i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio, nel corso dell'esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del Conto preventivo da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea alla prima riunione successiva;

f) delibera in merito all'ammissione, in qualità di socio aderente, di Associazioni Territoriali, di Sindacati di Settore e di Associazione di Categoria, di Organizzazioni/Enti che perseguono finalità, principi e valori in armonia con quelli di "Confcommercio Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara". Na ns 26.4;

g) delibera in merito alla costituzione ed allo scioglimento dei Sindacati di Settore provinciali e/o interprovinciali, delle Associazioni di Categoria provinciali e/o interprovinciali e delle Delegazioni territoriali, ed approva l'eventuale Regolamento per il loro funzionamento;

h) delibera l'apertura o chiusura di uffici e recapiti nel territorio interprovinciale;

i) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statuari di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara";

j) delibera l'eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;

k) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare di Confcommercio Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara e delle società da essa promosse, costituite o partecipate e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

l) delibera sulla costituzione o partecipazioni societarie;

m) delibera condizioni, modalità e indirizzi di carattere politico per la partecipazione di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" negli enti ed organismi collegati, esercitandone il controllo sull'attività e sui risultati;

n) promuove, mediante propria deliberazione, mirati ed articolati progetti di integrazione e coordinamento, razionalizzazione e sviluppo, del sistema associativo provinciale, per l'elargizione da parte del Fondo Nazionale per lo Sviluppo del Sistema di contributi per la loro realizzazione come previsto all'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;

o) delibera sull'eventuale respingimento delle domande di adesione e sui provvedimenti di decadenza e sanzione, ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del presente Statuto, specificandone i motivi;

- p) esprime proprio parere vincolante sull'adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Pluriterritoriale di interesse, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del presente Statuto;
- q) delibera le eventuali modifiche statutarie da presentare all'Assemblea Straordinaria; per tali delibere è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti il consiglio direttivo;
- r) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;
- s) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio, secondo modalità da esso stesso stabilite;
- t) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

#### **Art. 27**

##### *Consiglio: modalità di convocazione e svolgimento*

1. Il Consiglio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca Massa Carrara" è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.
2. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. La convocazione del Consiglio è effettuata a mezzo raccomandata o con strumenti telematici aventi data certa, da inviarsi a ciascun componente dello stesso almeno 8 giorni prima della data della riunione.
4. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data delle riunioni.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno.
6. Il Consiglio è validamente insediato e può deliberare quando intervenga, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei suoi componenti. Trascorsa mezz'ora quella fissata nell'avviso di convocazione, la riunione passa in seconda convocazione ed è valida quando sia presente almeno un terzo dei suoi componenti.
7. Ciascun componente dispone di un voto. I legali rappresentanti delle società di cui Confcommercio Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara è socia maggioritaria non hanno diritto di voto.
8. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza

dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ogni Consiglio dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

9. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano come invitati permanenti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti senza diritto di voto. Il Presidente del Collegio è tenuto a presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo aventi all'ordine del giorno l'approvazione del Rendiconto consuntivo e/o preventivo

#### **Art. 28**

##### *Convocazione del Consiglio per l'elezione del Presidente*

1. Almeno trentacinque (35) giorni prima della riunione del Consiglio per l'elezione del Presidente, il Consigliere anziano e il Direttore comunicano ai consiglieri con lettera, pec, email o con altro mezzo idoneo consentito, la data della riunione del Consiglio. Nella medesima comunicazione deve essere riportata anche la data entro la quale devono essere depositate le candidature ufficiali. Tale data deve precedere di almeno quindici (15) giorni la data prevista per l'elezione del Presidente.

2. Possono assumere le vesti di candidati ufficiali le imprenditrici o gli imprenditori, soci effettivi da almeno 4 anni, in regola con il contributo associativo, esclusivamente titolari o legali rappresentanti di impresa avente sede nel territorio interprovinciale e che esercitino da almeno 10 anni. I candidati devono essere presentati da 100 soci effettivi in regola con il contributo associativo dell'anno in corso e dell'anno precedente. Ogni firma a favore della candidatura dovrà essere corredata dalle generalità complete del sottoscrittore e dall'indicazione della denominazione dell'impresa e della sede

3. Non possono assumere le vesti di candidati ufficiali i soci di società non legali rappresentanti, gli amministratori e/o dirigenti con deleghe di imprese associate né i legali rappresentanti, amministratori e/o dirigenti con deleghe di società aderenti o di società promosse, costituite o partecipate da Confcommercio Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara.

4. Possono essere eletti alla Presidenza soltanto i candidati ufficiali. I nomi dei candidati ufficiali saranno comunicati al consiglio almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per la sua riunione dal Consigliere anziano e dal Direttore con lettera, pec, email o con altro mezzo idoneo consentito.

#### **Art. 29**

##### *Presidente*

1. Il Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" è eletto dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 28.



2. Il Presidente:

- a) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara"; ne ha la firma, che può delegare;
- b) ha la rappresentanza politica di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;
- c) ha la gestione ordinaria di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara", provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;
- d) attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione, propone al Consiglio la nomina del Direttore;
- e) propone al Consiglio la revoca del Direttore;
- f) su proposta del Direttore, adotta i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
- g) propone al Consiglio la nomina del Vice Presidente Vicario, che deve appartenere alla provincia che non ha espresso il Presidente, dei 3 Vice Presidenti e dei membri di Giunta;
- h) può conferire incarichi o deleghe ai membri di Giunta, specificandone gli eventuali limiti;
- i) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nominando avvocati e procuratori alle liti;
- j) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
- k) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara", salvo successiva ratifica da parte del Consiglio;
- l) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio e della Giunta, salvo ratifica da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, che devono essere convocati nei trenta giorni successivi.
- m) sentita la Giunta, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;
- r) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.

3. In caso di urgenza, qualora il Presidente sia assente o impedito viene sostituito dal Vice Presidente Vicario o, in sua assenza, da un Vice Presidente o da un membro di Giunta incaricato o delegato dal Presidente. In caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, ovvero, in mancanza, il Vice Presidente più anziano,

il quale da mandato al Consigliere anziano e al Direttore di procedere, ai sensi dell'art.28, alle nuove elezioni che dovranno svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

### **Art. 30**

#### *Giunta*

1. La Giunta di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" può essere composta da un minimo di sette (7) fino a un massimo di quindici (15) membri così rappresentati: dal Presidente, che la presiede, dal Vice Presidenti Vicario, espressione ciascuno della provincia rappresentata; fino a tre (3) Vice Presidenti, dal Presidente Onorario dell'associazione e fino ad un massimo di otto (8) membri, nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Almeno due membri devono essere donne. Il numero dei componenti la Giunta e il numero dei Vice Presidenti viene deciso dal Presidente all'atto del suo insediamento prima delle loro nomine

2. La Giunta si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno tre (3) membri. Delle riunioni deve essere redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

3. Alle riunioni possono partecipare, se il Presidente lo ritenga opportuno, rappresentanti dei sindacati di categoria, funzionari e membri del Collegio dei Revisori dei Conti senza diritto di voto. Il Presidente del Collegio è tenuto a presenziare alle riunioni della Giunta aventi all'ordine del giorno l'approvazione dello schema di Rendiconto consuntivo e/o preventivo. Alle riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.

4. La Giunta:

a) coadiuva il Presidente per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;

b) delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" presso enti diversi dalle società, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere ove tale rappresentanza sia richiesta o ammessa;

c) può assumere deliberati su materie di competenza del Consiglio, motivati con carattere di urgenza, sottoponendoli successivamente allo stesso Consiglio per la ratifica alla prima riunione utile;

d) delibera sull'ammissione di rappresentanti o delegati degli enti ed organismi collegati alle riunioni di commissioni di qualsiasi tipo o di Organi associativi;

e) svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberati degli Organi associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto.

f) In caso di vacanza, in corso di esercizio, di un membro di Giunta, il Consiglio Direttivo entro trenta (30) giorni

dovrà procedere alla sua sostituzione

5. La Giunta è convocata per iscritto dal Presidente, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente della stessa fino a 5 giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché dell'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di un solo giorno.

6. La Giunta è validamente riunita in presenza della metà più uno dei suoi componenti.

7. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ogni Giunta dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

8. I membri di giunta decadono qualora decada o si dimetta il Presidente.

#### **Art. 31**

##### *Collegio dei Revisori dei Conti*

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" è composto da 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo provinciale. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.

2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.

3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

4. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica quattro (4) anni.

5. Esso si riunisce almeno una volta ogni tre (3) mesi, vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione, redige la relazione sui bilanci da presentare all'Assemblea generale dei soci.

6. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile.

#### **Art. 32**

##### *Collegio dei Proviviri*

1. Il sistema di garanzia statutario di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" è assicurato dal Collegio dei Proviviri.

2. Il Collegio dei Proviviri è composto da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti.

3. La carica di Proboviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

4. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.

5. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

7. Il Collegio dei Probiviri costituito presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara":

a) delibera sulle controversie tra i soci di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara", di esclusione, nonché di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. In caso di eventuali contenziosi su decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri provinciale, può presentarsi domanda di riesame al Collegio dei Probiviri costituito presso la Confederazione. La procedura innanzi al Collegio dei Probiviri di cui alla presente lettera a), è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio;

b) esprime pareri non vincolanti sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara".

8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

### **Art. 33**

#### *Arbitrato*

1. Le controversie tra soci e "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" sono devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i soci, con l'esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del presente Statuto, si obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra

l'Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Lucca. Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Lucca.

2. Tutti gli Arbitri di cui ai superiori commi 1 e 2 sono nominati tra magistrati ordinari in pensione.

3. Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

#### **Art. 34**

##### *Direttore*

1. Il Direttore di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio.

2. Il Direttore:

a) sovrintende all'esecuzione delle delibere degli Organi associativi;

b) è responsabile della segreteria dei predetti Organi associativi;

c) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nella definizione e nell'attuazione delle linee di politica sindacale e generale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara";

d) vigila sulla conformità degli Statuti degli altri livelli del sistema e delle loro eventuali modificazioni ai contenuti del presente Statuto, sollecitando, se del caso, i necessari adeguamenti e proponendone alla Giunta l'approvazione;

e) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati;

f) è il capo del personale e sovrintende agli uffici di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara", assicurando il loro buon funzionamento;

g) coordina, sotto il profilo tecnico, le attività organizzative e amministrative di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara";

h) propone al Presidente l'adozione dei provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;

i) svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento nei confronti del personale dipendente;

j) provvede all'amministrazione delle entrate e delle spese

in relazione alle risultanze del rendiconto consuntivo e preventivo approvato dall'Assemblea generale e alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, della Giunta ed alle disposizioni del Presidente;

k) predispone annualmente lo schema di rendiconto consuntivo e preventivo da sottoporre agli Organi;

3. L'incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio di società di persone e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

#### **Art. 35**

##### *Fondo comune*

1. Il Fondo comune di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" è costituito da:

a) contributi annuali a carico dei diversi livelli del sistema associativo e da ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;

a-bis) contributo associativo integrativo annuale (Contrin) nella quota di propria spettanza;

a-ter) apposito "Contributo di adesione contrattuale" previsto dal CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi ed altri similari contributi ove previsti da contratti e accordi collettivi di cui all'art. 10, comma 4 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", come disciplinato dall'art. 12, comma 7 dello Statuto confederale;

b) proventi vari quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni;

c) contributi confederali ed erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale, nonché contributi ed entrate derivanti da Autorità ed Enti pubblici e privati;

d) oblazioni volontarie, erogazioni e lasciti a favore dell'associazione e beni ad essa devoluti a qualsiasi titolo, nonché derivanti da attività di raccolta fondi;

e) beni mobili ed immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in legittimo possesso della stessa associazione;

f) contributi da determinarsi di volta in volta dagli Organi associativi;

g) somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano erogate;

h) ogni provento derivate dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché da ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria.

2. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

3. E' fatto divieto a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

#### **Art. 36**

##### *Esercizio finanziario*

L'esercizio finanziario di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Art. 37**

##### *Scioglimento*

In caso di scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara", per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

#### **Art. 38**

##### *Rinvio*

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

#### **Art. 39**

##### *Norme transitorie*

Gli organi in corso di mandato alla data della delibera dell'Assemblea di approvazione del Presente Statuto restano in carica sino alla scadenza dello stesso mandato in corso  
Il collegio dei Provibiri nominato per la prima volta successivamente alla data di entrata in vigore del presente Statuto, dura in carica fino alla prima scadenza del Collegio dei Sindaci Revisori.

Firmato: Rodolfo Pasquini, Pierandrea Losito notaio segue sigillo

Io sottoscritto Dott. Pierandrea Losito, Notaio in Lucca,  
con studio in Piazza S. Frediano 18, certifico ai sensi del-  
l'art.22 del C.A.D. e dell'art.68-ter della L.N., mediante  
apposizione della firma digitale rilasciatami dal Consiglio  
Nazionale del Notariato, che la presente copia è conforme al-  
l'originale cartaceo.

Lucca, li 17 maggio 2024